



CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA

ORDINANZA N° 65 / 2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto:

- VISTO** il foglio s.n. in data 28 luglio 2010 con il quale l'Avvisatore marittimo del porto della Spezia chiede la revisione della vigente Ordinanza relativa alla disciplina del servizio;
- VISTA** l'Ordinanza n. 19/99 in data 11 febbraio 1999 che disciplina l'Attività dell'avvisatore marittimo nel Porto della Spezia;
- VISTO** il dispaccio n. 02/01/52077 in data 30 maggio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alla disciplina del servizio di Avvisatore marittimo – Port informer;
- VISTI** i dispacci n. 0092189 e n. 0105773 rispettivamente datati 29 settembre 2010 e 8 novembre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alla disciplina tecnica del servizio di Avvisatore marittimo;
- VISTI** i fogli n. 022228 e n. 022229 entrambi datati 21 settembre con i quali la Capitaneria di Porto della Spezia ha chiesto, relativamente all'istanza di revisione dell'Ordinanza presentata dall'Avvisatore marittimo del Porto della Spezia, l'espressione di parere rispettivamente all'Autorità portuale della Spezia e all'Associazione agenti marittimi La Spezia;
- VISTO** il foglio s.n. in data 19 novembre 2011 con il quale l'Associazione agenti marittimi La Spezia esprime il proprio parere favorevole;
- VISTO** il foglio n. 001383 in data 05 febbraio 2011 con il quale l'Autorità portuale della Spezia esprime il proprio parere favorevole;
- VISTA** la mail in data 08 febbraio 2011 dell'Avvisatore Marittimo della Spezia nella quale vengono evidenziate alcune criticità rispetto alla bozza di regolamento del servizio di avvistamento navi predisposta dalla Capitaneria di Porto della Spezia alla luce delle citate disposizioni del Superiore Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il foglio n. 02.02.25/10312 in data 05 aprile 2011 della Capitaneria di Porto della Spezia con il quale viene richiesto all'Avvisatore Marittimo di La Spezia di far pervenire adeguate motivazioni a garanzia delle criticità sopra citate;
- VISTO** il foglio s.n. in data 05 aprile 2011 dell'Avvisatore Marittimo della Spezia con il quale vengono fornite le motivazioni richieste;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** necessario adeguare la disciplina del servizio di Avvisatore marittimo – Port informer in modo da renderla aderente alle previsioni normative vigenti;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

RENDE NOTO

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'unito " Regolamento per il servizio di avvistamento navi svolto nel Circondario Marittimo della Spezia".

Articolo 2

L'Ordinanza n.19/1999 in data 11.02.1999 in premessa citata è abrogata.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti ai termini di legge.

La Spezia, 07 Aprile 2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo CANTORE





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

Cod. Amministrazione: **M_TRA** - Cod. AOO: **CP_SP**
REGISTRO UFFICIALE USCITA

Prot. n. **02.02.12/10791** data **07.04-2011**

Riferirsi a Sezione Tecnica 018725811
e-mail: laspezia@guardiacostiera.it
www.guardiacostiera.it/laspezia

A enti vari via e-mail

OGGETTO: Trasmissione ordinanza n. 65/2011 – “Regolamento per il servizio di avvistamento navi svolto nel Circondario Marittimo della Spezia”.-

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'ordinanza in oggetto citata.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
T.V. (CP) Walter MARGIOTTA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO NAVI SVOLTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DELLA SPEZIA

Articolo 1 (Definizioni e finalità del servizio)

1. L'Avvisatore marittimo – port informer, è il soggetto giuridico, operante nel porto della Spezia con le finalità di:
 - fornire, secondo un rapporto di diritto privato, un servizio di avvistamento navi, registrazione dei dati rilevanti e gestione delle comunicazioni connesse con le attività commerciali delle navi;
 - svolgere attività professionale volta all'acquisizione di notizie ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei vettori marittimi, garantendo un raccordo funzionale con tutti i soggetti che, a vario titolo, ne siano interessati.
2. L'Avvisatore marittimo – port informer, in particolare, offre i sotto elencati servizi:
 - a) *avvistamento navi e registrazione dei dati rilevati di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo*, consistente nello svolgimento del complesso di attività atte all'acquisizione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente e quantitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti;
 - b) *gestione delle comunicazioni di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo*, consistente nell'attività di offerta e diffusione dei dati acquisiti/rilevati, in modo da permettere il coordinato scambio di informazioni tra gli operatori interessati dai flussi dell'esercizio commerciale delle navi.
 - c) *Registrazione Movimento Navi*, consistente nella registrazione, per le finalità e gli scopi sopra descritti, della data e dell'ora dei movimenti delle navi su apposite sezioni denominate: arrivi, partenze, movimenti, sistemazione ormeggi, tempi di pioggia e note.
3. Le attività di cui al comma 1 hanno natura non obbligatoria e carattere non autonomamente tecnico/operativo e sono svolte dall'Avvisatore marittimo – port informer in forza di rapporti di natura privatistico – commerciale tra lo stesso e gli operatori interessati, in linea con quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Le attività di acquisizione, trattamento e fornitura di dati possibilmente utili ai fini di polizia marittima, sicurezza delle navi, della navigazione in porto e in rada e quant'altro, a qualsiasi titolo, utili ai fini istituzionali, possono essere di ausilio e complementari a quelle svolte dall'Autorità Marittima, dall'autorità Portuale ed altri organismi titolari di proprie funzioni in porto.

Articolo 2 (Requisiti e dotazioni tecnologiche)

1. Lo svolgimento del servizio di Avvisatore marittimo – port informer è subordinato al formale riconoscimento da parte della Capitaneria di porto della Spezia ed alla verifica del possesso dei requisiti e delle capacità operative di seguito indicate:
 - a) capacità di esercizio dell'attività in via autonoma e, comunque, senza l'intervento di soggetti erogatori di altri servizi portuali ovvero richiedenti le prestazioni, al fine di assicurare una posizione di imparzialità del fornitore del servizio rispetto a tutti gli utenti che richiedono il servizio stesso;
 - b) possesso delle autorizzazioni/licenze/concessioni prescritte dalla normativa in vigore, al cui rilascio sono competenti le altre Autorità;
 - c) presenza, all'interno della sede, di un numero sufficiente di operatori tali da permettere l'operatività, abilitati alle comunicazioni via VHF, con conoscenza dell'inglese tecnico-nautico;

- d) collocamento della stazione di avvistamento navi e comunicazioni in posizione utile per monitorare il movimento delle navi. La stessa stazione dovrà essere dotata di:
 - strumentazione ottica (binocolo, cannocchiali etc.);
 - telefono e fax;
 - hardware informatico ed eventuali software di gestione;
 - strumentazione elettronica di riconoscimento navi – sistema AIS – Automatic identification System;
 - sistemi di radiocomunicazione con antenne e potenza adeguata a coprire l'area di atterraggio delle navi;
 - stazione meteo per la rilevazione in tempo reale della direzione ed intensità del vento, umidità relativa, pressione atmosferica riferita a livello mare, nonché altri parametri meteo locali;
 - orologio regolato sugli stop orari nazionali;
 - un gruppo elettrogeno di emergenza di adeguata potenza, allo scopo di assicurare la continuità del servizio;
 - in via facoltativa, un radar per la verifica della posizione (in latitudine e longitudine) delle navi in approdo.
- 2. Il soggetto giuridico che svolge attualmente l'attività di Avvisatore marittimo nel porto della Spezia, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua le proprie capacità tecnico operative ai requisiti ed alle dotazioni di cui al comma 1.

Articolo 3 (Canale di lavoro)

- 1. La stazione dell'Avvisatore marittimo effettua ascolto radio continuo (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) sulla frequenza di chiamata di soccorso 156.8 Mhz (Canale 16 VHF); sulla frequenza 156.45 Mhz (Canale 9 VHF) e sulla frequenza 156.7 Mhz (Canale 14) per il periodo orario (22.00-06.00) le comunicazioni che avvengono sul canale 14 vengono registrate ed i dati estratti la mattina seguente.
- 2. Il canale di lavoro assegnato al servizio di Avvisatore marittimo è il canale 9 VHF (frequenza 156.45 Mhz).
- 3. Il nominativo di chiamata radio dell'Avvisatore marittimo – port informer della Spezia è “LA SPEZIA PORT INFORMER” o “AVVISATORE MARITTIMO – PORT INFORMER DELLA SPEZIA”, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 4. Resta fermo che la concessione per l'impianto e l'esercizio degli apparati radio VHF è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Articolo 4 (Norme di comportamento e compiti generali)

- 1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 1, nello svolgimento della propria attività l'Avvisatore marittimo – port informer si attiene alle seguenti norme di comportamento:
 - a) all'apertura del contatto radio si rivolge alle navi italiane con il nominativo di: “Avvisatore marittimo – port informer della Spezia” mentre a quelle straniere con il nominativo “La Spezia port informer”;
 - b) riceve le comunicazioni dalle navi in arrivo identificandole ed annotandone l'ora di arrivo alla check-line, check point e/o punto di ancoraggio, così come individuati in altri provvedimenti ordinativi della Capitaneria di Porto della Spezia. Riceve, con le medesime modalità, le comunicazioni per i movimenti (ormeggio-rada, rada-ormeggio, ormeggio-ormeggio) e per le partenze. In casi particolari ed eccezionali, determinati dalle condizioni meteo marine avverse, o per altri giustificati motivi legati alla sicurezza della nave o della navigazione, l'Autorità marittima, può autorizzare la registrazione dell'orario di arrivo stimato ad una distanza superiore ai punti check di cui sopra;
 - c) offre la propria organizzazione all'Autorità marittima per tutto quanto concerne l'arrivo, la partenza delle navi ed ogni altra notizia ritenuta utile o comunque richiesta, collaborando ed interagendo con la stessa;
 - d) mantiene costantemente aggiornati i propri sistemi informativi, per le parti di competenza, capaci eventualmente di interagire con i sistemi informativi dell'Autorità Marittima ed altri sistemi istituzionali, inserendo i dati a propria conoscenza.

- e) mantiene aggiornata la situazione delle navi in rada ed agli ormeggi in porto e detiene ed aggiorna, con gli orari e gli altri dati rilevati, la Registrazione del movimento navi;
- f) pubblica ed invia quotidianamente il notiziario L'Avvisatore Marittimo del Porto della Spezia (iscriz. Tribunale della spezia n. 6 del 05/04/85) contenente la situazione aggiornata delle navi presenti in rada e agli ormeggi ed il riepilogo degli arrivi, delle partenze e dei movimenti delle navi verificatisi nelle 24 ore precedenti fornendolo alle Autorità ed agli operatori portuali che ne facciano richiesta;
- g) registra i dati concernenti gli eventi, compresi quelli dei tempi di pioggia, ai fini del computo di stallie e controstallie di cui all'art. 439 e ss. del Codice della Navigazione;
- h) a richiesta dell'Autorità marittima, diffonde e rende disponibile il "bollettino meteomar" del Mediterraneo come ufficialmente fornito dall'Aeronautica Militare Italiana e/o altre informazioni meteo, compresi avvisi di burrasca, comunicazioni di emergenza e altre informazioni relative alla sicurezza della navigazione, nonché disposizioni, provvedimenti ed avvisi emanati dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale relativi alla disciplina di attività del porto;
- i) nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali e previo parere dell'Autorità marittima può essere chiamato da operatori marittimi/portuali a gestire reti private, anche video, di monitoraggio connesse con le utilizzazioni di aree destinate al traffico marittimo in rada e in porto. Tali dati devono essere mantenuti sempre disponibili per le competenti pubbliche amministrazioni;
- j) riceve i dati AIS che, nei limiti delle proprie capacità di registrazione, devono essere gestiti secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento;
- k) fornisce informazioni circa la previsione di arrivo e partenza delle navi, l'effettiva ora di arrivo, partenza e movimento delle stesse in porto;
- l) offre i dati acquisiti/rilevati alle amministrazioni diverse da quella marittima che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- m) opera da tramite per le informazioni di interesse fra navi ed operatori, e viceversa, per tutte le notizie di interesse fra navi ed operatori, e viceversa, per tutte le notizie relative a carico, ormeggio e quant'altro;
- n) fornisce agli operatori la posizione delle navi in rada, nonché il numero/nome dell'accosto assegnato dall'Autorità marittima alle navi;
- o) ove necessario facilita, facendo eventualmente da tramite, i contatti con la competente stazione radio costiera per le comunicazioni di carattere privato;
- p) offre, ai soli fini di cui alla lettera m), la propria organizzazione per eventuali comunicazioni di carattere tecnico/nautico portuale, con la competente corporazione dei piloti e con gli altri servizi portuali per quelle che sono le competenze attribuite a ciascuno di essi;
- q) dà evidenza, in tutte le comunicazioni fatta eccezione per quelle di propria esclusiva competenza, della fonte o dell'origine delle notizie e/o messaggi acquisiti, fornendo, in ogni caso, dati univoci come imparzialmente rilevati.

Articolo 5

(Supporto alle pubbliche autorità)

1. Al fine di contribuire, in ragione delle capacità, cognizioni, attrezzature ed informazioni in possesso, nonché della propria funzione di osservatore qualificato, al pieno soddisfacimento delle finalità di pubblico interesse generale perseguite, l'Avvisatore marittimo- port informer – a titolo gratuito – è tenuto nei confronti dell'autorità marittima a:
 - a) informare senza indugio su eventuali situazioni di pericolo, soccorso od emergenza in mare o in porto di cui abbia avuto cognizione diretta o indiretta o di cui abbia comunque avuto notizia;
 - b) partecipare ove richiesto, al quadro esercitativo portuale segnatamente in termini di informazione o ausilio tecnico;
 - c) fornire ogni informazione in possesso relativa alle navi previste in arrivo o presenti nella rada ed in porto comunicando gli orari di partenza e movimento delle stesse;
 - d) mettere a disposizione le proprie risorse radio per contattare le navi presenti in porto, in rada o in transito nelle acque di giurisdizione e per l'eventuale diffusione di comunicazioni;
 - e) fornire ogni altra notizia connessa, direttamente o di riflesso, con l'erogazione del servizio.
2. Nei casi di supporto offerto in situazioni di emergenza (in porto o fuori dello stesso) o di partecipazione a esercitazione, ai sensi del presente articolo, l'Avvisatore marittimo – port informer può, previa richiesta dell'Autorità marittima coordinatrice, procedere all'acquisizione e registrazione dei dati derivanti dalla stessa attività di supporto.

Articolo 6 (Divieti)

1. È fatto divieto all'Avvisatore marittimo – port informer di fornire notizie, dati ed elementi che attengano alla sfera delle attribuzioni delle Autorità marittime e dei servizi tecnico – nautici.
2. In particolare, non possono essere forniti:
 - a) dati o notizie di qualsiasi genere inerenti navi militari nazionali o estere e navi abilitate a servizi dello Stato, a meno che tali notizie siano dirette esclusivamente alle Autorità marittime o di Polizia;
 - b) dati o notizie inerenti la "security" navale o portuale, a meno che tali notizie non siano dirette esclusivamente alle Autorità marittime o di Polizia;
 - c) dati tecnici, non ufficialmente pubblicati, su banchine, arredamenti portuali ed altro, limitando l'informazione a notizie di carattere generale sul porto utili per la sua utilizzazione così come da atti ufficiali;
 - d) dati relativi alla disponibilità del pilota di servizio;
 - e) dati relativi alla disponibilità dei rimorchiatori;
 - f) dati relativi alla disponibilità degli ormeggiatori/barcaioli;
 - g) dati relativi ai punti di fonda delle navi.
3. Nel caso in cui pervengano richieste di notizie relative ai divieti di cui al precedente comma 2, l'Avvisatore marittimo – port informer invita il richiedente a contattare l'Autorità marittima, fornendo i relativi recapiti telefonici, radio ecc.
4. I divieti di cui sopra non operano in attività di ritrasmissione per conto di altri soggetti originatori autorizzati dell'informazione. In questi casi l'Avvisatore marittimo – port informer è tenuto a premettere che la comunicazione viene effettuata "in nome e per conto di...".

Articolo 7 (Tariffe)

1. Il corrispettivo dei servizi resi dall'Avvisatore marittimo, tenuto conto dei costi e dei fattori caratterizzanti la realtà del porto, è determinato dal soggetto erogatore del servizio, d'intesa con i rappresentanti, in sede locale, degli operatori interessati.
2. Le tariffe, determinate per le singole linee di attività, sono depositate per le finalità di vigilanza e controllo presso l'Autorità marittima e trasmesse alla locale Camera di Commercio ed all'Autorità Portuale.

Articolo 8 (Obblighi di riservatezza)

1. L'attività dell'Avvisatore marittimo – port informer deve svolgersi nella piena consapevolezza e rispetto degli obblighi di riservatezza delle radiocomunicazioni e di quelli derivanti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 (Vigilanza)

1. L'Autorità marittima esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'Avvisatore marittimo – port informer.
2. L'Avvisatore marittimo – port informer, in particolare, è tenuto a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità marittima, la documentazione comprovante l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento nonché, per gli stessi fini, a consentire la verifica dei locali e delle apparecchiature in dotazione.